



## **FEDERFARMA CAGLIARI**

Associazione Sindacale Titolari di Farmacia  
della provincia di Cagliari

**Circolare N. 183 del 10 giugno 2012**

**Protocollo N. 956**

### ***A tutti i Titolari di Farmacia della Provincia di Cagliari - Loro Sedi***

**Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DL 95/2012.**

Si comunica che il DL 95/2012 è stato convertito in Legge e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale presumibilmente la prossima settimana con decorrenza il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' confermato quanto già comunicato nella ns. circolare n.175 del 1° agosto 2012.

Tuttavia si ritiene opportuno approfondire le nuove modalità di prescrizione dei medicinali equivalenti.

Perché possa trovare applicazione la nuova normativa è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- la prescrizione deve riguardare i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza (generici);
- la prescrizione deve riguardare pazienti in cura, per la prima volta per una patologia cronica oppure per un nuovo episodio di patologia non cronica.

Se ricorrono i due suddetti presupposti il medico è tenuto a redigere la prescrizione indicando il farmaco con la sola denominazione del principio attivo in esso contenuto. Ovviamente anche la prescrizione per principio attivo deve essere corredata da tutti gli elementi necessari alla individuazione del farmaco (dosaggio, unità posologiche etc.).

Il medico può aggiungere alla denominazione del principio attivo, anche l'indicazione di uno specifico medicinale, sia esso "generico" od "originator". In tale ipotesi il farmacista dovrà proporre la sostituzione come previsto dalla normativa in essere.

Nell'ipotesi in cui il medico voglia che al cittadino sia consegnato il medicinale che ha espressamente prescritto, dovrà aggiungere alla indicazione del principio attivo e al nome commerciale del medicinale (nome della azienda produttrice - nel caso di un generico - ovvero il nome di fantasia, nel caso di un originator), anche la clausola di insostituibilità, accompagnata da una sintetica motivazione.

In questa ultima ipotesi (prima prescrizione con farmaco non sostituibile) devono pertanto essere presenti sulla ricetta tutti gli elementi sopra ricordati e cioè: principio attivo, nome commerciale del farmaco, clausola di non sostituibilità e sintetica motivazione.

Nulla cambia per quanto riguarda la prescrizione di farmaci:

1. non inclusi nelle liste di riferimento;
2. anche se inclusi, siano destinati alla cura di patologie già in corso.

Nel secondo caso, queste ricette non distinguibili da quelle riferite alla cura di patologie che l'assistito manifesti per la prima volta, continuano ad essere prescritte e spedite con le modalità attualmente in uso.

Sarà quindi perfettamente valida, a titolo esemplificativo, la prescrizione di uno specifico farmaco incluso nel sistema di riferimento, (sia indicato come originator che come generico seguito dal nome dell'azienda). Il farmacista, infatti, non ha gli strumenti per poter distinguere la ricetta destinata all'avvio di una terapia, da quella relativa ad una patologia già in atto e nel caso provvederà alla spedizione secondo le modalità in uso.

Si ritiene utile allegare copia del comunicato stampa diffuso dal Ministero della salute contenente chiarimenti sull'argomento.

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in esame e la sua data di decorrenza.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Maria Pia Orrù